MINISTERO D
13 OTT. 2005
247/NR/05-6176

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Prot. n. m_dg.DAG.12/10/2005.0023901.U

Roma,

Rif. n. QUES. 238/05
(da citare nella corrispondenza)

Al Sig. Presidente del Tribunale
Velletri
(rif. 1752 del 6.5.2005)

e, p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Roma
(rif. 110/Q/05-3726 del 10.6.2005)

OGGETTO: Quesito sulla ricuperabilità di spese anticipate dall'Erario in materia di patrocinio a spese dello Stato.

E' stato chiesto di conoscere se nell'ipotesi prevista dall'art. 134, comma 2, D.P.R. 115/2002 in cui lo Stato ha l'obbligo di recuperare le spese anticipate nei confronti della persona ammessa al beneficio che abbia conseguito per sentenza o per transazione il sestuplo delle spese:

- con riferimento alla eventualità della separazione consensuale o della separazione giudiziale trasformata in consensuale, dette procedure debbano considerarsi casi di transazione della lite;
- e se per il conteggio del sestuplo riferito alle spese anticipate, debbano essere indicate anche quelle prestazioni di carattere meramente morale o alimentare.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Quanto al primo quesito si ritiene che la trasformazione di una separazione giudiziale in consensuale non può essere considerata una sorta di transazione della

lite sulla base di un procedimento analogico, perché ciò dovrebbe risultare da un preciso dettato normativo.

Invero, la separazione consensuale non pone fine ad una lite alla stregua di una transazione, perché il procedimento, ancorché non contenzioso, si conclude con la separazione dei coniugi ed in quanto gli effetti sostanziali dell'accordo non si producono"*senza l'omologazione del giudice*" art. 158 c.c..

Per quanto concerne il secondo quesito si è dell'avviso che, come stabilito anche dalla normativa precedente al D.P.R. 115/2002, che non prevedeva il recupero nelle ipotesi di prestazioni alimentari, sia le prestazioni di natura morale che quelle alimentari non possono per la loro natura concorrere a formare reddito, e, non debbono essere considerate ai fini della determinazione delle componenti utili per il calcolo del sestuplo.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele